

Accademia di Belle Arti di Foggia
Regolamento della figura di Studente-lavoratore

IL DIRETTORE

VISTO l'art.14 del D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132;

VISTO il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Foggia; art.19/2 , all'art.7 /9 e all'art.12/g

PREMESSO che il Diritto allo studio è uno dei diritti della persona considerati fondamentali nel nostro Paese, al punto da essere sancito dalla nostra Costituzione e tutelato, poi, da varie leggi.

RAVVISATA la necessità di migliorare l'accesso all'offerta didattica per i lavoratori iscritti ai corsi di Diploma di primo o secondo livello;

VISTA la delibera n. 97 del01/10/2022 del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Foggia,

DECRETA

Viene emanato il seguente regolamento finalizzato alla definizione e disciplina dello status di Studente-lavoratore:

1 - Acquisisce lo status di Studente-lavoratore presso l'ABAFG chi eserciti e svolga:

- Un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- Un'attività di co.co.co. o co.co.pro;
- un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA, con relativa attestazione di svolgere effettivamente tale attività;
- un'attività d'impresa di tipo commerciale, industriale, artigianale, agricola, o sia socio di attività svolta da cooperativa;
- il servizio civile.

2 - Al fine di ottenere lo status di Studente-lavoratore presso l'ABAFG, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con gli estremi del lavoro svolto al momento dell'iscrizione. La dichiarazione deve contenere inoltre:

- l'indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
- l'indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
- l'indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
- i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio nel caso in cui l'attività imprenditoriale si svolga in ambito; commerciale, agricolo, edilizia, industria, servizi;

3. - Lo studente invierà il modulo di richiesta di riconoscimento dello “status di studente lavoratore” con la documentazione richiesta, all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Protocollo (protocollo@abafg.it).

Il Dipartimento/Scuola di competenza se valuterà la richiesta positivamente, la presenterà al C.A. per il riconoscimento e, la delibera verrà inviata al protocollo e notificata allo studente.

Dopo aver ricevuto la notifica dell’avvenuto riconoscimento, lo studente la inserirà con il modulo di richiesta nella sezione “fascicolo allievo” Isidata e ne chiederà l’accettazione alla Segreteria Didattica di competenza, che autorizzerà lo status su piattaforma Isidata.

4. - **Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico, i Regolamenti di Corso prevedono norme specifiche in cui siano stabilite eventuali riduzioni dell’obbligo di frequenza.**

Viste le indicazioni espresse dai Consigli di Scuola, per l’accesso a sostenere le prove di esame necessarie all’acquisizione dei crediti (cfa.), si definisce riguardo alla frequenza dei corsi, che gli studenti che hanno acquisito lo status di studente lavoratore, conseguono i seguenti diritti:

- per i corsi previsti nei piani di studio autorizzati dal MUR in vigore presso l’ABAFG e definiti teorici; all’esonero totale della frequenza per le materie teoriche ai fini del riconoscimento dell’intero numero di crediti (cfa.);
- per i corsi previsti nei piani di studio autorizzati dal MUR in vigore presso l’ABAFG, definiti; teorico/laboratoriali sono tenuti alla frequenza di almeno 1/3 delle lezioni. Pertanto si deve ottemperare al rispetto della norma quale requisito per l’accesso di ammissione all’esame.

5. - **Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti.**

Il Direttore prof. Pietro Di Terlizzi